

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore III

Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio

Sportello unico per le attività produttive



REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio comunale del 26 marzo 2025, con la delibera n. 20

SOMMARIO

<i>Titolo I. NORME GENERALI</i>	3
Articolo 1 Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 Definizioni.....	3
Articolo 3 Finalità del Regolamento.....	3
Articolo 4 Compiti degli uffici comunali.....	3
Articolo 5 Esercizio dell'attività.....	4
Articolo 6 Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante	4
Articolo 7 Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nei posteggi fuori mercato.....	5
Articolo 8 Criteri di assegnazione dei posteggi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.....	5
Articolo 9 Mancata presenza dell'azienda sul mercato e assenza del solo titolare.....	6
Articolo 10 Subingresso.....	7
Articolo 11 Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee	8
Articolo 12 Assegnazione posteggi riservati	9
Articolo 13 Assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap, imprenditori agricoli ed ittici	9
Articolo 14 Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti	10
Articolo 15 Sospensione volontaria dell'attività.....	11
Articolo 16 Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione...11	
Articolo 17 Sospensione e revoca della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione	11
Articolo 18 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	11
Articolo 19 Normativa igienico-sanitaria	13
<i>Titolo II. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO</i>	14
<i>Capo I. Mercati settimanali</i>	14
Articolo 20 Individuazione e consistenza	14
Norme in materia di funzionamento dei mercati	14
Articolo 21 Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi.....	14
Articolo 22 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati ...15	
Articolo 23 Posteggi riservati ai produttori agricoli	15
Articolo 24 Scambio di posteggi	15
Articolo 25 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze	16
Articolo 26 Determinazione degli orari	17
Articolo 27 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	17
<i>Capo II. Posteggi fuori mercato</i>	17
Articolo 28 Norme generali	17
Articolo 29 Decadenza dell'autorizzazione	18
<i>Capo III. Manifestazioni commerciali a carattere straordinario</i>	19
Articolo 30 Disposizioni relative alle manifestazioni commerciale a carattere straordinario.....	19
<i>Titolo III. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE</i>	20

Articolo 31 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante	20
Articolo 32 Zone escluse	20
<i>Titolo IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	21
Articolo 33 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	21
Articolo 34 Attività stagionali	21
Articolo 35 Tariffe per la concessione del suolo pubblico	21
Articolo 36 Vigilanza.....	21
Articolo 37 Sanzioni	22
Articolo 38 Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.....	22
Articolo 39 Entrata in vigore	22
Articolo 40 Rinvio	22
<i>Titolo V. Definizioni</i>	23

Titolo I. NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 32, della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina lo svolgimento della attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Gavorrano.
2. Il regolamento può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione, salvo ove diversamente disposto dallo stesso e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 2 Definizioni

1. In coerenza con le norme nazionali e regionali, il presente regolamento disciplina le attività secondo le definizioni stabilite dalle stesse norme.
2. Le definizioni sono indicate nell'addendum in calce al presente regolamento e sono aggiornate automaticamente in ragione delle modifiche normative alla materia.

Articolo 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, periferiche e rurali, e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - g) il corretto inserimento delle strutture destinate al commercio su aree pubbliche perseguendo criteri di decoro urbano e riqualificazione degli spazi pubblici.

Articolo 4 Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri Uffici, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 5 Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli per il settore alimentare, ove necessario, secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, se effettuato in forma itinerante.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, è inoltre soggetto a quanto previsto dal Regolamento regionale 1 agosto 2006, n. 40/R e dalle altre vigenti norme in materia igienico- sanitaria.

4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

5. L'attività di somministrazione è possibile qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

7. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 6 Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi della normativa vigente, al Comune di Gavorrano nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività oppure al Comune di residenza e può essere effettuata dalla data stessa di ricevimento della segnalazione.

2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al comma 1 abilita anche:

- a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- c) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 7 Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune di Gavorrano dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio nei mercati e nei posteggi fuori mercato, il Comune di Gavorrano predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di un posteggio fuori mercato o di una fiera esistente o di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) l'eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
 - e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
4. Per i posteggi fuori mercato il Comune si riserva comunque di emanare bandi relativi a singoli posteggi o ambiti del territorio comunale e stabilire criteri di assegnazione specifici in ragione degli obiettivi di interesse generale da perseguire, così come individuati dall'Articolo 28, del presente regolamento.
5. Entro il 31 gennaio o 30 aprile o 31 luglio o il 31 ottobre di ogni anno i bandi, ad eccezione di quelli per i posteggi fuori mercato, devono essere inviati alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione sul BURT entro i trenta giorni successivi.
6. Ai sensi dell'articolo 37 della Legge, la domanda a valere sul bando formulato per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere può essere presentata tramite PEC, a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare periodi di validità dei termini del bando più ampi con valutazione trimestrale delle istanze presentate. Tale facoltà non si applica ai bandi indetti a seguito delle scadenze previste dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Articolo 8 Criteri di assegnazione dei posteggi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

1. In caso di riassegnazione di posteggi già esistenti successivamente alla scadenza della proroga concessa dal Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di aree pubbliche, il Comune e-

samina le domande pervenute e rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel nello stesso documento.

2. Ai sensi del comma che precede, i criteri tengono conto della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare, al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

- a) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- b) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
- c) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

3. In caso di assegnazione di posteggi rimasti liberi, a parità del punteggio di anzianità di iscrizione nel registro imprese si tiene conto del numero delle presenze acquisite partecipando alla spunta, computate dalla Polizia Locale; non si applica il criterio dell'anzianità d'impresa acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

4. In caso di assegnazione di posteggi fuori mercato di nuova istituzione si tiene conto del punteggio legato all'anzianità di iscrizione nel registro imprese e non si applica il criterio dell'anzianità d'impresa acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; si applica inoltre quanto indicato nel presente regolamento.

5. Per l'approvazione delle graduatorie, l'Amministrazione Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori; quindi si procederà alla definitiva approvazione e pubblicazione della graduatoria, entro i successivi quindici giorni. Contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

6. I titolari delle vecchie concessioni partecipanti al bando non possono riaffittare l'azienda fino alla conclusione delle procedure di assegnazione.

Articolo 9 Mancata presenza dell'azienda sul mercato e assenza del solo titolare

1. La mancata presenza di un'azienda titolare di posteggio sul mercato viene annotata sull'apposito registro in dotazione alla Polizia Locale; il posto non occupato viene momentaneamente assegnato ad altro operatore nel rispetto di quanto indicato al successivo Articolo 25; qualora l'azienda risulti assente per diciotto volte nell'anno solare in caso di posteggi annuali ovvero superiori ad un terzo per i posteggi stagionali, si applica quanto previsto dal successivo Articolo 16.

2. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori.

3. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) o documentazione INAIL/INPS comprovante lo stato di collaboratore.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.

5. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

Articolo 10 *Subingresso*

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. La comunicazione di subingresso, deve essere corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare.

3. Nel caso di morte del titolare, i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferiti all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La comunicazione di subingresso, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al Comune, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.

6. Il subingresso nell'autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti è presentata la SCIA al Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.

7. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate solo dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell'operatore.

8. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, il subingresso è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap. Nel caso di trasferimento di azienda "mortis causa", con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto

dal comma 5 del presente articolo, relativamente alla possibilità per l'erede di cedere l'azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.

9. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.

10. E' fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.

11. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile.

Articolo 11 Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali il Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, indice appositi bandi dandone idonea pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet comunale.

2. Il Comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 7, del presente regolamento.

3. Al fine dell'assegnazione ai soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche il Comune formula le diverse graduatorie a seconda dei soggetti partecipanti tenendo conto della maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito della specifica manifestazione. A parità del numero di presenze si terrà conto dell'anzianità complessivamente maturata, anche in modo discontinuo, per l'attività di commercio su aree pubbliche, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività, quale risulta nel Registro delle Imprese; quindi si terrà conto della minore età anagrafica e successivamente dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.

4. Il Comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

- a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
- c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
- d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

5. Il Comune può affidare la gestione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti pubblici e privati in possesso delle caratteristiche idonee a garantire lo sviluppo complessivo e la corretta gestione delle manifestazioni sotto il profilo commerciale, culturale, sportivo, turistico, ecc.

6. I partecipanti ai mercatini dell'antiquariato per la vendita di cose antiche o usate hanno l'obbligo di rispettare quanto disposto dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pub-

blica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 Giugno 193, n. 773; tali disposizioni non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. A tal proposito si individuano come cose usate di valore esiguo gli oggetti che siano commercializzati per una somma comunque inferiore a euro 50,00.

Articolo 12 *Assegnazione posteggi riservati*

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse;
 - c) imprenditori ittici;
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Nel mercato settimanale di Bagno di Gavorrano sono previsti complessivamente n. 26 posteggi riservati, di cui rispettivamente n. 1 ai portatori di handicap, n. 1 agli imprenditori agricoli e n. 1 agli imprenditori ittici.

Articolo 13 *Assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap, imprenditori agricoli ed ittici*

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione dodecennale di posteggio ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è effettuato nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui all'Articolo 7, del presente regolamento.
2. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare o ad un dipendente, alle condizioni di cui all'Articolo 8 del presente regolamento.
3. Il rilascio della concessione di posteggio agli imprenditori agricoli e ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57) è effettuato secondo le modalità e i criteri di cui all'Articolo 7 e seguenti del presente regolamento, ove ed in quanto applicabili.
4. La concessione può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva o dei cicli biologici del pescato.
5. La concessione di posteggio, di cui al comma precedente, è reintestata a seguito di morte del titolare, di atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda agricola, esclusivamente a favore di altro soggetto imprenditore agricolo di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228; in tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 10 ove ed in quanto compatibili.

6. I portatori di handicap, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori ittici, possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

7. Qualora non sia presente alcun portatore di handicap, il posto potrà essere assegnato ad un aspirante al posto fisso regolarmente iscritto in graduatoria, seguendo l'ordine di anzianità per numero di presenze della stessa.

Articolo 14 Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il Comune tiene conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'Articolo 5, comma 1, lettera a) del presente regolamento, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.

3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.

4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica o di maggiore funzionalità, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

5. Nella ricollocazione del mercato si dovrà tener conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario.

6. Nel caso di trasferimento di mercato o fiera per le motivazioni di cui ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione seguirà i criteri di seguito specificati:

- maggiore anzianità riferita alla data di istituzione del posteggio;
- a parità di anzianità si terrà conto dell'anzianità rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto titolare, maturata anche in modo discontinuo, escludendo con tale termine gli eventuali affittuari del posteggio, quale risulta dal registro delle imprese.

7. In caso di spostamenti parziali di posteggi di un mercato o di una fiera per motivi di viabilità o lavori pubblici o di una più funzionale dislocazione dei posteggi in misura del 10% del totale dei banchi, si può procedere alla riassegnazione dei soli posteggi interessati dallo spostamento sulla base della graduatoria esistente, fermo restando il divieto di frazionamento dei posteggi del settore alimentare.

8. Il Comune, avviando un percorso di concertazione con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio, promuove iniziative per la valorizzazione e promozione dei prodotti ittici “a miglio 0” e dei produttori agricoli “a km 0” nell’ottica della valorizzazione delle risorse locali, della sostenibilità ambientale e della riscoperta da parte del consumatore finale della qualità dei cibi freschi e nostrani.

Articolo 15 Sospensione volontaria dell’attività

1. Per la sospensione volontaria dell’attività si rinvia a quanto previsto dall’articolo 87 della Legge.

Articolo 16 Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall’art. 127 della Legge;
2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato decadono inoltre:
 - a) qualora il posteggio non sia utilizzato per 18 volte in ciascun anno solare ovvero per assenze non giustificate superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato e del posteggio fuori mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Articolo 15 qualora;
 - b) non sia stata normalizzata la posizione contributiva ai sensi di legge;
 - c) non sia stato effettuato il pagamento della COSAP, ai sensi della normativa vigente in materia;
 - d) venga reiterata per tre volte nell’anno solare la violazione di occupazione di spazio pubblico al di fuori della concessione.
3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di 2 edizioni consecutive, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’Articolo 15.
4. Il Comune, accertata d’ufficio la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo non inferiore a dieci giorni per depositare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune accoglie le memorie o archivia la pratica, comunicandone l’esito al concessionario ed indicando gli eventuali motivi del mancato accoglimento.

Articolo 17 Sospensione e revoca della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell’obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 11 della Legge.

Articolo 18 Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, in originale o in copia autenticata, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.
4. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere frontalmente dallo spazio assegnato per non più di metri lineari 1,5 a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 metri e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza. Tutti gli operatori devono osservare l'allineamento del banco di vendita sulla parte frontale seguendo la linea del mercato.
5. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
6. Ad esclusione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, avente superficie tale da non consentire il posteggio del furgone, è obbligatorio mantenere nel posteggio il proprio veicolo, sia esso attrezzato o meno per l'attività di vendita, entro lo spazio assegnato in concessione.
7. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere negli appositi contenitori, tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall'area utilizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.
8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l'operatore dovrà comunque presentare entro tre giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.
9. Le esposizioni delle stoffe, indumenti, confezioni ed altri generi, se effettuate sulle aste delle tende o da queste pendenti, devono essere fatte in modo da non eccedere la superficie del posteggio; per le calzature, fiori e piante, terraglie, ferramenta ed arredamenti è consentita l'esposizione a terra delle merci poste in vendita; per i prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari deperibili, confezionati e non, devono essere posti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo;
10. L'esercente non può, in nessun caso, rifiutare la vendita, nella quantità e nella qualità richiesta delle merci esposte al pubblico. L'esercente stesso deve inoltre applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalle leggi e le indicazioni previste dalla vigente normativa in materia di etichettatura.
11. E' esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore,

sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

13. E' vietato svolgere attività di battitore.

14. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.

Articolo 19 Normativa igienico-sanitaria

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali, laddove applicabili.

2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Titolo II. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I. Mercati settimanali

Articolo 20 Individuazione e consistenza

1. Il mercato settimanale si svolge nel centro abitato di Bagno di Gavorrano così strutturato:
 - a) luogo di svolgimento: Piazza Togliatti
 - b) tipologia mercato: annuale con cadenza settimanale
 - c) giorno di svolgimento: Giovedì
 - d) totale posteggi: n. 26 di cui previsti tutti settori misti:
 - riservati portatori di handicap: n. 1
 - riservati produttori agricoli: n. 1
 - riservati imprenditori ittici: n. 1
2. In caso di festività il mercato è confermato. Nel caso in cui il mercato ricada nei giorni 1 gennaio, 25 aprile, primo maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre il mercato è soppresso, salvo richieste contrarie presentate dalle Associazioni di Categoria. Eventuali richieste devono comunque pervenire almeno trenta giorni prima dell'evento.
3. L'orario di svolgimento si articola nel seguente modo:
 - a) accesso dalle ore 7:00 alle ore 8:00
 - b) vendita dalle ore 8:00, alle ore 13:00
 - c) sgombero dalle ore 13:00:14.30
 - d) durante il periodo in cui è in vigore l'ora solare, l'inizio delle vendite è prorogato alle ore 8,30.
4. L'individuazione e la consistenza delle eventuali altre aree mercatali di Gavorrano e frazioni, verranno approvate con deliberazione della Giunta comunale.

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi, cui facciano parte operatori su area pubblica, che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.

Articolo 21 Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. L'Ufficio di Polizia Municipale segnala all'Ufficio Commercio l'elenco dei posti liberi nei mercati (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio oppure perché non ancora assegnati).
2. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all' Articolo 7 del presente Regolamento.
3. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, oppure di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.

Articolo 22 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35, della Legge, in merito al numero massimo di concessioni di posteggio di cui uno stesso soggetto può essere titolare o possessore e dall'articolo 17 del presente Regolamento, ai fini dello svolgimento dei mercati settimanali si specifica quanto segue:
 - le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che consenta il traffico dei veicoli e comunque non eccedere la metà dell'interspazio esistente tra banchi limitrofi;
 - i banchi od i veicoli attrezzati per la vendita delle merci dovranno essere bene allineati sulla stessa fila, con distacco di almeno 0,8 metri tra loro, in modo da consentire il transito del pubblico.
 - e' fatto obbligo agli operatori di mantenere i banchi in stato di decorosa efficienza ed in modo da lasciare liberi i corridoi e gli spazi tra banco e banco.
 - e' rigorosamente vietato lasciare al suolo carta, cassette, frutta avariata e qualsiasi altro tipo di immondizia. I rifiuti debbono essere accantonati in modo ordinato, sul marciapiede al fine di agevolare la successiva raccolta da parte del personale incaricato.
 - ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 23 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 24 Scambio di posteggi

1. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori dovranno presentare al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni/concessioni di posteggio.

2. Non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi riservati a portatori di handicap, produttori agricoli e imprenditori ittici.

Articolo 25 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente a tutti gli effetti.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, al momento dell'orario di inizio vendita, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. Per l'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati verrà data la precedenza all'operatore appartenente allo stesso settore merceologico del commerciante assente.
3. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) è effettuata da personale dipendente dell'Ufficio Polizia Municipale o dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale, dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. Chi dispone di più titoli autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva si presenta, esibendolo in originale o in copia autenticata.
4. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore, che dovrà comunque presentare entro 7 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro, suddiviso per settori merceologici e posteggi riservati, le presenze che gli operatori titolari e non titolari di posteggio maturano in quel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio di Polizia Municipale mediante richiesta di accesso agli atti.
6. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l'opportunità di ottenere l'assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà considerata valida la presenza.
7. La graduatoria degli operatori che partecipano alla spunta viene rinnovata di anno in anno, nel senso che se un operatore non partecipa alla spunta per oltre un anno riparte da zero. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio per i quali comunque dovrà essere fornita adeguata giustificazione.

Articolo 26 Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita, indicati nel presente regolamento, sono comunque oggetto di specifica ordinanza sindacale.
2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di inizio vendita. Entro un'ora e mezzo dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature.
3. Gli orari stessi sono modificati con apposita ordinanza del Sindaco, previa concertazione, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).
4. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 27 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti, con deroga all'entrata, nell'area mercatale, di cani se muniti di guinzaglio e, nei casi indicati, da museruola.
3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono in nessun caso essere utilizzati dai residenti, ad esclusione dei passi carrabili antistanti l'area di mercato di Gavorrano, per i quali è consentito l'utilizzo in uscita. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

Capo II. Posteggi fuori mercato

Articolo 28 Norme generali

1. Per posteggi fuori mercato l'assegnazione avviene tramite bando comunale di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) in caso di riassegnazione di posteggi già esistenti, nei posteggi extramercatali, sulla base delle norme che sono stabilite con l'intesa adottata il 5 luglio 2012 in sede di conferenza unificata Stato-Regioni e nei successivi documenti di attuazione dell'Intesa stessa, così come individuato all'Articolo 7 del presente Regolamento;
 - b) in caso di assegnazione di posteggio di nuova istituzione, nei posteggi extramercatali sulla base delle norme stabilite con l'intesa adottata il 5 luglio 2012 e nei successivi documenti di attuazione dell'Intesa stessa, comunque sulla base delle finalità di interesse generale da perseguire in riferimento a specifici ambiti del territorio comunale e delle specifiche attività commerciali da valorizzare con particolare riferimento alla tipicità ed alla genuinità ed originalità dei prodotti offerti, così come individuato all'Articolo 7 del presente Regolamento;

2. L'occupazione del posteggio è consentita ai relativi concessionari ed eventualmente a chi occupi l'area medesima a seguito di assenza del concessionario stesso previa, in quest'ultimo caso, comunicazione alla Polizia Locale, anche telefonicamente, ai fini del computo dell'anzianità di presenza e per il pagamento della relativa tariffa. Solo nel caso in cui, in assenza del concessionario, vi sia la contemporanea presenza di due operatori nello stesso posteggio, avrà la precedenza colui che è in possesso della maggiore anzianità di presenze e, a parità della stessa, colui che ha una maggiore anzianità complessiva di iscrizione al Registro delle Imprese.
3. Per il rilascio delle concessioni temporanee il Comune indice appositi bandi con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Decorso 1 anno dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 29 Decadenza dell'autorizzazione

1. Per la decadenza dell'autorizzazione e di conseguenza, della concessione dei posteggi, si applicano le stesse disposizioni indicate all'Articolo 16 del presente Regolamento.
2. La concessione di posteggio viene inoltre revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando sia in contrasto con nuove previsioni urbanistiche, nel qual caso si provvederà all'individuazione di una nuova area per l'ubicazione del posteggio, sentite le Associazioni di Categoria.
3. La concessione può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando ai chioschi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza al presente regolamento ed alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose,
 - d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo,
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia;
 - f) in caso di irregolarità della posizione contributiva oltre il termine previsto dall'art. 127 lett. e) della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

Capo III. Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 30 Disposizioni relative alle manifestazioni commerciale a carattere straordinario

1. Eventuali manifestazioni commerciali a carattere straordinario (mercati sperimentali) potranno essere istituiti tramite deliberazione della Giunta Comunale previa concertazione con le parti sociali indicate nella legge.
2. L'eventuale sperimentazione dovrà avere un termine certo e potrà interessare un periodo massimo di tre anni.
3. I titoli abilitativi saranno validi per il solo periodo della sperimentazione.
4. Nel caso in cui venissero confermati, il Consiglio Comunale provvederà ad aggiornare il Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente l'area mercatale e per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere seguito l'iter previsto dalla legge regionale con la pubblicazione degli appositi bandi sul Burt.
5. Le presenze maturate durante la fase di sperimentazione non danno all'operatore nessun titolo di priorità nell'eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione definitiva del mercato. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide solo relativamente alla durata della medesima fase sperimentale.
6. Ai soli fini della sostituzione dell'eventuale titolare assente, durante il periodo di sperimentazione, verrà redatta apposita graduatoria tra gli spuntisti per l'assegnazione del posteggio rimasto temporaneamente libero.
7. Per le edizioni straordinarie dei mercati, gli interessati possono inviare una manifestazione di interesse via PEC al Comune di Gavorrano, unitamente a un programma dettagliato; le spese organizzative e la pubblicità degli stessi sono a totale carico dell'organizzatore con espressa esclusione di responsabilità per ogni eventuale danno causato. Nessun rimborso spetta a titolo di compenso o oneri relativi alla redazione dei progetti. Il Comune di Gavorrano agli interessati, concede gratuitamente lo spazio pubblico e l'esenzione dagli oneri di segreteria.

Titolo III. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 31 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e le Ordinanze vigenti.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica, senza recare intralcio alla circolazione veicolare il tempo necessario per servirlo e comunque per non oltre un'ora nel medesimo posto, con spostamento successivo di almeno 500 metri.
4. È vietato all'operatore il ritorno nell'area occupata nel corso della precedente sosta.
5. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

Articolo 32 Zone escluse

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con veicoli utilizzati per la vendita di prodotti del settore alimentare e non alimentare è vietato nelle zone comunali dove la carreggiata non consenta la sosta del mezzo senza recare intralcio alla circolazione, dove sia presente la segnaletica di divieto di sosta o in altre aree dove possano esserci intralci in via generale.
2. Nelle restanti aree urbane e del territorio comunale il commercio itinerante è ammesso in aree destinate a parcheggio pubblico o piazzali nonché lungo la carreggiata stradale, esclusivamente all'interno degli stalli di sosta e senza superare la delimitazione degli stessi, sempre che non venga recato intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Titolo IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati, con approvazione in Giunta Comunale.
2. Le planimetrie inerenti le fiere ed i mercati sperimentali saranno redatte al momento della predisposizione del relativo bando per l'assegnazione definitiva dei posteggi ivi indicati, che saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Articolo 34 Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano.

Articolo 35 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.
2. Per gli spuntisti che desiderano occupare i posteggi eccezionalmente vuoti, prima di insediarsi nella zona desiderata, devono obbligatoriamente pagare la somma prestabilita dall'ufficio tributi in base ai mq di occupazione, la COSAP, attraverso il sistema di pagamento semplificato pagoPA. Pertanto, gli spuntisti risultati assegnatari di posteggio devono provvedere al pagamento dovuto per l'occupazione suolo pubblico prima dell'avvio dell'attività. Il posteggio è concesso solo a seguito di esibizione della ricevuta di pagamento alla Polizia Locale, incaricata dell'assegnazione.

Articolo 36 Vigilanza

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni e le disposizioni contenute nella legge regionale 23 novembre 2008, n. 62.
2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

Articolo 37 Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 del Codice del Commercio.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 1500,00.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta con atto dirigenziale la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

Articolo 38 Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli articoli 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Dirigente del Settore competente, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 39 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 40 Rinvio

- a) Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.

Titolo V. Definizioni

Ai sensi dell'Articolo 2 del presente regolamento elencano le definizioni che seguono:

1. *per legge* si intende la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni;
2. *per decreto legislativo* si intende il decreto legislativo. 26 marzo 2010, n.59;
3. *per commercio su aree pubbliche* si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
4. *per aree pubbliche* si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
5. *per piano* si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della legge;
6. *per mercato* si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 43 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
7. *per mercato straordinario* si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto previsto dall'Articolo 30 del presente Regolamento;
8. *per posteggio* si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
9. *per posteggio riservato* si intende il posteggio, individuato nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che il Comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e agli imprenditori agricoli, compreso gli imprenditori ittici, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
10. *per fiera* si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
11. *per manifestazione commerciale a carattere straordinario* si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive; a tali manifestazioni possono partecipare gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'articolo 37 e 40 della Legge, secondo quanto stabilito dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa;